SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 agosto 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di abitazione Rovido di Buccinasco società cooperativa edilizia», in Buccinasco e nomina del commissario liquidatore. *(11A10696)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mate società cooperativa sociale a responsabilità limitata, in sigla MATE - S.c.s.r.l.», in San Giovanni Teatino e nomina del commissario liquidatore. *(11A10697)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Labronico trasportatori - società cooperativa», in Livorno e nomina del commissario liquidatore. *(11A10698)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «G. & G. Assistenza società cooperativa», in Correggio e nomina del commissario liquidatore. *(11A10699)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Esse Elle società cooperativa in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore. *(11A10700)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Majestik - Società cooperativa in liquidazione», in Bitonto e nomina del commissario liquidatore. *(11A10701)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global service Venezia società cooperativa a responsabilità limitata», in Stra e nomina del commissario liquidatore. *(11A10702)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa artistica 2000 società cooperativa, in liquidazione, soc. coop. a r.l.», in Piedimulera e nomina del commissario liquidatore. *(11A10703)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Federica - Edilizia popolare economica - società cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore. *(11A10704)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Presenza società cooperativa», in Corsico e nomina del commissario liquidatore. *(11A10705)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sprinter società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A10706)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Giulio Pastore società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A10707)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Girandola società cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A10708)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giardini società cooperativa edilizia - società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A10709)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale XXIV Luglio handicappati e non società cooperativa», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore. *(11A10710)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «SASI - Studio aziendalisti servizio alle imprese», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A10711)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elios Coop a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A10712)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.L.S. Coop. a r.l.», in Castelli Calepio e nomina del commissario liquidatore. *(11A10713)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Copal - Società cooperativa agricola», in Lavello e nomina del commissario liquidatore. *(11A10714)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Habitat S.r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A10715)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edil Maiella», in Pennapiedimonte e nomina del commissario liquidatore. *(11A10716)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Quadrifoglio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore. *(11A10717)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop CUSL cooperativa culturale studio lavoro società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. *(11A10718)*

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fantasilandia - Società cooperativa sociale», in Bari e nomina del commissario liquidatore. *(11A10719)*

DECRETO 14 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto e costruzioni - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A10720)*

DECRETO 14 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tecnocoop - società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A10721)*

DECRETO 14 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra multi servizi società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A10722)*

DECRETO 15 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Lombarda - società coooperativa», in Melzo e nomina del commissario liquidatore. *(11A10723)*

DECRETO 19 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Linea verde», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. *(11A10724)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 15 giugno 2011.

Approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio 2010. (Deliberazione n. 328/11/CONS). *(11A10813)*

DELIBERAZIONE 15 giugno 2011.

Disposizioni per assicurare la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e conseguenti modifiche al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 351/11/CONS). *(11A10814)*

DELIBERAZIONE 30 giugno 2011.

Modifiche alla deliberazione n. 315/07/CONS del 6 giugno 2007 recante «Definizione della nuova dotazione organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell'articolo 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». (Deliberazione n. 374/11/CONS). *(11A10815)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2011.

Consultazione pubblica concernente l'articolo 1, comma 2, della deliberazione n. 70/11/CONS recante «Ricognizione delle misure stabilite dalla deliberazione n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112"». (Deliberazione n. 427/11/CONS). *(11A10816)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2011.

Regolamento concernente le attività di vigilanza svolte dalla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica in ordine a segnalazioni, da parte di operatori di comunicazioni elettroniche e/o delle associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi di presunte violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti dell'Autorità in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 422/11/CONS). *(11A10817)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2011.

Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega nazionale professionisti serie A per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 426/11/CONS). *(11A10818)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2011.

Modifiche e integrazioni alla disciplina dei tempi dei procedimenti, approvata con delibera n. 401/10/CONS. (Deliberazione n. 456/11/CONS). *(11A10819)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apetroaie Alina Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Apetroaie Alina Ramona nata a Targu Frumos (Romania) il giorno 26 dicembre 1980, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 24 febbraio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2010, dalla sig.ra Apetroaie Alina Ramona nata a Tirgu Frumos (Romania) il 26 dicembre1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Apetroaie Alina Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10533

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristea Ramona Gliga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gliga Ramona, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Eugen Nicoara» di Reghin nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Cristea;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Eugen Nicoara» di Reghin nell'anno 2008 dalla sig.ra Cristea Ramona coniugata Gliga, nata a Reghin (Romania) il 10 ottobre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cristea Ramona, coniugata Gliga, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10534

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spiridon Denisa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Spiridon Denisa Maria, nata a Pitesti (Romania) il 15 agosto 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 20 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2010 dalla sig.ra Spiridon Denisa Maria, nata a

Pitesti (Romania) il 14 agosto 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Spiridon Denisa Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10531

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudor Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tudor Loredana, nata a Pitesti (Romania) il 12 giugno 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 20 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2010 dalla sig.ra Tudor Loredana, nata a Pitesti (Romania) il 12 giugno 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tudor Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10532

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dragoi Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Dragoi Marius, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1999 dal sig. Dragoi Marius, nato a Craiova (Romania) il giorno 30 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Dragoi Marius è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10535

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balasescu Bianca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Balasescu Bianca, nata a Curtea De Arges (Romania) il 14 giugno 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 20 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Ion Cantacuzino» di Pitesti nell'anno 2010 dalla sig.ra Balasescu Bianca, nata a Cur-

tea De Arges (Romania) il 14 giugno 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Balasescu Bianca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10536

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peptu Denisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Peptu Denisa, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Gruppo SC. Preuniv «Prof. Dr. Branzei» di Iasi nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Gruppo SC. Preuniv «Prof. Dr. Branzei» di Iasi nell'anno 2000 dalla sig.ra Peptu Denisa, nata a Iasi (Romania) il giorno 24 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Peptu Denisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10537

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iordanescu Hatiegan Constanta Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hatiegan Constanta Claudia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Hatiegan Constanta Claudia ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Iordanescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2008 dalla sig.ra Iordanescu Constanta Claudia, coniugata Hatiegan Constanta Claudia nata a Dragasani (Romania) il giorno 5 giugno 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hatiegan Constanta Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10538

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Saraolu Amza Maria Mina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Amza Maria Mina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Amza Maria Mina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Saraolu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2006 dalla sig.ra Saraolu Maria Mina, coniugata Amza Maria Mina nata a Dragasani (Romania) il giorno 5 agosto 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Amza Maria Mina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10539

DECRETO 20 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbulescu Corina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbulescu Corina Maria, nata a Calafat (Romania) il 12 agosto 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 20 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010 dalla sig.ra Barbulescu Corina Maria, nata a Calafat (Romania) il 12 agosto 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Barbulescu Corina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10540

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 giugno 2011.

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il comma 1258 dell'art. l della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto la legge 13 dicembre 2010, n. 221, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della Salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione»;

Visto l'art. 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere su tale Fondo, bensì tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, re-

lativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

Considerato che, per effetto dell'art. 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché ai sensi del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, risulta indisponibile una somma pari ad € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad € 218.084.045,00;

Considerata la richiesta delle Regioni, in data 22 aprile, di estendere il finanziamento, a carico del Ministero, in misura parziale e per un ammontare complessivamente non inferiore a 3 milioni di euro, a tutti i progetti sperimentali ritenuti idonei e non finanziati per insufficienza della dotazione economica, afferenti alle regioni Lombardia, Molise e Sardegna, in esito alla procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto interministeriale di riparto per l'anno 2010 del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2011 recante «Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani»;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 218.084.045,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 5 maggio 2011 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, ammontanti a € 218.084.045,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 175.619.549,85
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 2.964.495,15
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 39.500.000,00
Totale	€ 218.084.045,00

Art. 2.

Le tabelle nn. 1, 2, e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2011;

Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, inclusa la copertura, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, degli oneri conseguenti all'attuazione delle misure di cui al medesimo decreto.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 4.

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite, fatto salvo quanto disposto all'art. 5, fra il Ministero e le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabelle 1 e 2.

Art. 5.

Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

Le somme di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali, versate sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 ma non ancora rese disponibili sull'apposito capitolo di spesa 3071 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno assegnate alla regione Abruzzo in applicazione dell'art. 6 del decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010, di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 109

Riparto generale anno 2011 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2011

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	218.084.045,00
Fondi destinati alle Regioni	€	175.619.549,85
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	2.964.495,15
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	39.500.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.

Regioni anno 2011 - Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	**4.375.309,10**
Basilicata	1,23%	**2.196.583,75**
Calabria	4,11%	**7.339.804,25**
Campania	9,98%	**17.822.687,69**
Emilia Romagna	7,08%	**12.643.750,39**
Friuli Ven. Giulia	2,19%	**3.910.990,58**
Lazio	8,60%	**15.358.227,87**
Liguria	3,02%	**5.393.238,16**
Lombardia	14,15%	**25.269.642,37**
Marche	2,65%	**4.732.477,19**
Molise	0,80%	**1.428.672,36**
P.A. di Bolzano	0,82%	**1.464.389,17**
P.A. di Trento	0,84%	**1.500.105,98**
Piemonte	7,18%	**12.822.334,43**
Puglia	6,98%	**12.465.166,34**
Sardegna	2,96%	**5.286.087,73**
Sicilia	9,19%	**16.411.873,74**
Toscana	6,56%	**11.715.113,35**
Umbria	1,64%	**2.928.778,34**
Valle d'Aosta	0,29%	**517.893,73**
Veneto	7,28%	**13.000.918,48**
TOTALI	100,00%	**178.584.045,00**

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.

Fondo indistinto anno 2011 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 39.500.000,00

11A11123

DECRETO 29 luglio 2011.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Latina, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 10 del 4 novembre 2010, con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Latina;

Visto il decreto n. 10 del 4 novembre 2010 con il quale la sig.ra Silvestrini Simona è stata nominata componente del suddetto Comitato Provinciale, in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la lettera del 22 luglio 2011, pervenuta a questo ufficio il 28 luglio 2011, con la quale, la sig.ra Silvestrini Simona, rassegna le proprie dimissioni dal predetto Organismo Collegiale;

Vista la nota del 25 luglio 2011, pervenuta a questo Ufficio il 28 luglio 2011 con la quale la C.I.S.L. di Latina, designa in sua sostituzione il sig. Fiore Luigi, in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Fiore Luigi, nato a Fondi (LT) il 10 settembre 1952, domiciliato presso CISL, via Cairoli, l0 - Latina, è chiamato a far parte del Comitato Provinciale INPS di Latina, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Silvestrini Simona, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Latina, 29 luglio 2011

Il direttore: GUARINO

11A11000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Ortona».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Ortona» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 30 del 1 giugno 2011 presentata dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Ortona»;

Vista la nota prot. n. R.A. 132414 del 23 giugno 2011 inoltrata dalla competente Regione Abruzzo, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." per la denominazione di origine controllata «Ortona»;

Vista la richiesta avanzata dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo e dalla Regione Abruzzo con la quale si chiede, al fine di allineare temporalmente gli incarichi di conferimento delle autorizzazioni emanati per le produzioni vitivinicole a denominazione di origine regionali, di fissare il termine di scadenza del presente provvedimento al 31 luglio 2012;

Ritenuto di non poter accogliere l'istanza sopra richiamata in quanto violerebbe l'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 che fissa una scadenza triennale ai decreti di autorizzazione;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Ortona» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti cam-

pagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura di controllo autorizzata, così come indicato nel piano di controllo presentato dalla struttura di controllo autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10769

DECRETO 20 luglio 2011.

Autorizzazione alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» a svolgere le attività di controllo per la DOC «Villamagna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Villamagna» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 30 del 1 giugno 2011 presentata dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Villamagna»;

Vista la nota prot. n. R.A. 132414 del 23 giugno 2011 inoltrata dalla competente Regione Abruzzo, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei control-

li e sul prospetto tariffario presentati dalla società “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.” per la denominazione di origine controllata «Villamagna»;

Vista la richiesta avanzata dal Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo e dalla Regione Abruzzo con la quale si chiede, al fine di allineare temporalmente gli incarichi di conferimento delle autorizzazioni emanati per le produzioni vitivinicole a denominazione di origine regionali, di fissare il termine di scadenza del presente provvedimento al 31 luglio 2012;

Ritenuto di non poter accogliere l’istanza sopra richiamata in quanto violerebbe l’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 che fissa una scadenza triennale ai decreti di autorizzazione;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall’art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Villamagna» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all’art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall’Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d’idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell’applicazione dell’attività di controllo;

b) i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell’emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l’avvio del controllo.

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l’indicazione del lotto – ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura di controllo autorizzata, così come indicato nel piano di controllo presentato dalla struttura di controllo autorizzata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell’Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all’art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 3 del presente decreto.

2. L’autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all’Ispettorato centrale della tu-

tela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10770

DECRETO 27 luglio 2011.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Piave".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 126 del 22 maggio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Piave»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, con sede legale in Busche di Cesiomaggiore (BL), via Nazionale 59, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai decreti ministeriali sopra citati;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Piave»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, con sede in Busche di Cesiomaggiore (BL), via Nazionale 59, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Piave» registrata con Reg. (CE) n. 443 della Commissione del 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 126 del 22 maggio 2010.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Piave».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Piave» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Piave» appartenenti alla categoria «caseifici» nella formaggi, individuata dall'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A10806

DECRETO 29 luglio 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Squinzano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO URALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Brindisi e DOC Squinzano per il tramite della Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Squinzano»;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Squinzano» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 20 giugno 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Squinzano» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Squinzano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2011.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Squinzano», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Squinzano», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Squinzano», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
SQUINZANO BIANCO	B178	X	888	1	X	X	A	0	X
SQUINZANO BIANCO SPUMANTE	B178	X	888	1	X	X	B	0	X
SQUINZANO BIANCO SPUMANTE EXTRA BRUT	B178	X	888	1	X	X	B	0	F
SQUINZANO BIANCO SPUMANTE BRUT	B178	X	888	1	X	X	B	0	G
SQUINZANO BIANCO SPUMANTE EXTRA DRY	B178	X	888	1	X	X	B	0	H
SQUINZANO ROSSO	B178	X	999	2	X	X	A	0	X
SQUINZANO ROSSO RISERVA	B178	X	999	2	A	X	A	1	X
SQUINZANO ROSSO NOVELLO	B178	X	999	2	C	X	A	0	X
SQUINZANO ROSATO	B178	X	999	3	X	X	A	0	X
SQUINZANO ROSATO SPUMANTE	B178	X	999	3	X	X	B	0	X
SQUINZANO ROSATO SPUMANTE EXTRA BRUT	B178	X	999	3	X	X	B	0	F
SQUINZANO ROSATO SPUMANTE BRUT	B178	X	999	3	X	X	B	0	G
SQUINZANO ROSATO SPUMANTE EXTRA DRY	B178	X	999	3	X	X	B	0	H
SQUINZANO CHARDONNAY	B178	X	298	1	X	X	A	0	X
SQUINZANO CHARDONNAY SPUMANTE	B178	X	298	1	X	X	B	0	X
SQUINZANO CHARDONNAY SPUMANTE EXTRA BRUT	B178	X	298	1	X	X	B	0	F
SQUINZANO CHARDONNAY SPUMANTE BRUT	B178	X	298	1	X	X	B	0	G
SQUINZANO CHARDONNAY SPUMANTE EXTRA DRY	B178	X	298	1	X	X	B	0	H
SQUINZANO FIANO	B178	X	081	1	X	X	A	0	X
SQUINZANO FIANO SPUMANTE	B178	X	081	1	X	X	B	0	X
SQUINZANO FIANO SPUMANTE EXTRA BRUT	B178	X	081	1	X	X	B	0	F
SQUINZANO FIANO SPUMANTE BRUT	B178	X	081	1	X	X	B	0	G
SQUINZANO FIANO SPUMANTE EXTRA DRY	B178	X	081	1	X	X	B	0	H
SQUINZANO MALVASIA BIANCA	B178	X	129	1	X	X	A	0	X
SQUINZANO MALVASIA BIANCA SPUMANTE	B178	X	129	1	X	X	B	0	X
SQUINZANO MALVASIA BIANCA SPUMANTE EXTRA BRUT	B178	X	129	1	X	X	B	0	F
SQUINZANO MALVASIA BIANCA SPUMANTE BRUT	B178	X	129	1	X	X	B	0	G
SQUINZANO MALVASIA BIANCA SPUMANTE EXTRA DRY	B178	X	129	1	X	X	B	0	H
SQUINZANO NEGROAMARO	B178	X	163	2	X	X	A	0	X
SQUINZANO NEGROAMARO RISERVA	B178	X	163	2	A	X	A	1	X
SQUINZANO NEGROAMARO ROSATO	B178	X	163	3	X	X	A	0	X
SQUINZANO NEGROAMARO ROSATO SPUMANTE	B178	X	163	3	X	X	B	0	X
SQUINZANO NEGROAMARO ROSATO SPUMANTE EXTRA BRUT	B178	X	163	3	X	X	B	0	F
SQUINZANO NEGROAMARO ROSATO SPUMANTE BRUT	B178	X	163	3	X	X	B	0	G
SQUINZANO NEGROAMARO ROSATO SPUMANTE EXTRA DRY	B178	X	163	3	X	X	B	0	H
SQUINZANO SAUVIGNON	B178	X	221	1	X	X	A	0	X
SQUINZANO SAUVIGNON SPUMANTE	B178	X	221	1	X	X	B	0	X
SQUINZANO SAUVIGNON SPUMANTE EXTRA BRUT	B178	X	221	1	X	X	B	0	F
SQUINZANO SAUVIGNON SPUMANTE BRUT	B178	X	221	1	X	X	B	0	G
SQUINZANO SAUVIGNON SPUMANTE EXTRA DRY	B178	X	221	1	X	X	B	0	H
SQUINZANO SUSUMANIELLO	B178	X	229	2	X	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
SQUINZANO ROSSO	B178	X	163	2	X	X	A	0	X
SQUINZANO ROSSO RISERVA	B178	X	163	2	A	X	A	1	X
SQUINZANO ROSATO	B178	X	163	3	X	X	A	0	X

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Squinzano»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Squinzano» è riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate:

Rosso, anche Novello e Riserva
Rosato, anche Spumante
Bianco, anche Spumante
Negroamaro, anche Riserva
Negroamaro Rosato, anche Spumante
Susumaniello
Chardonnay, anche Spumante
Malvasia bianca, anche Spumante
Fiano, anche Spumante
Sauvignon, anche Spumante

Art. 2.

Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Squinzano» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

«Squinzano» Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico» - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 - da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% .

«Squinzano» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.

«Squinzano» Susumaniello, minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.

«Squinzano» Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Chardonnay, minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%,come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Fiano, minimo 90% Fiano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

«Squinzano» Sauvignon minimo 90% Sauvignon possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Squinzano», comprende l'intero territorio dei comuni di Squinzano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce.

Tale zona è così delimitata:

Da Torre Rinalda sulla costa adriatica, il limite segue verso sudovest la provinciale per Squinzano, toccando masseria Monacelli, masseria Cerrate grande sino a raggiungere la quota 31 sul confine del comune di Squinzano in prossimità di masseria Gagliardi. Da qui prosegue in direzione sud-ovest per la strada che conduce a Trepuzzi, passando per le quote 37, 40, 43 (località Case Bianche); raggiunge il centro abitato di Trepuzzi, lo attraversa per seguire poi la strada verso sud che costeggia ad ovest masseria Macchia sino a raggiungere a quota 58 la strada statale Salentina (n. 7 *ter)* per Campi Salentina, prosegue verso ovest lungo questa fino ad incrociare, in prossimità del km 61, il confine del comune di Novoli che segue prima verso sud poi verso ovest e quindi verso nord (includendo così tutto il territorio comunale) fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 7 ter in prossimità del km 59.

Prosegue lungo quest'ultima in direzione ovest fino a quota 31 sulla circonvallazione di Campi Salentina e quindi verso nord-ovest per la strada che costeggia ad est il centro abitato, fino a raggiungere la quota 28.

Da quota 28 sulla circonvallazione segue la strada verso nord per masseria Monaci e prima di giungervi incrocia quella per Cellino San Marco.

Segue verso nord-est tale strada, passando per masseria la Macchia, la Padula, attraversa il centro abitato di Cellino San Marco e prosegue per la strada che verso nord conduce a masseria Blasi per circa un chilometro e giunto a quota 58 prosegue verso nord-ovest per la strada che passando per le quote 59, 60, 58 incrocia il confine comunale di Tuturano. Segue tale confine verso est sino ad incrociare quello di San Pietro Vernotico e quindi, proseguendo lungo quest'ultimo in direzione nord-est, raggiunge la costa per ridiscenderla in direzione sud-est sino ad incontrare Torre Rinalda da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010, unicamente i vigneti ubicati su terreno di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva ton./ha	Titolo alcol. volum. min. nat. %vol
Rosso	14	12
Rosato anche spumante	14	12
Negroamaro rosso	14	12

Negroamaro rosato anche spumante	14	12
Susumaniello	14	12
Novello	14	12
Rosso Riserva	14	12,5
Negroamaro rosso Riserva	14	12,5
Bianco anche spumante	13	11
Chardonnay anche spumante	13	11
Malvasia Bianca anche spumante	13	11
Fiano anche spumante	13	11
Sauvignon anche spumante	13	11

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Le uve unicamente destinate alla produzione delle tipologie Spumante, purché oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10%.

I vini «Squinzano» Rosso Riserva e «Squinzano» Negroamaro Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, unicamente come mezzo di soccorso.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

I vini «Squinzano» Rosato, «Squinzano» Negramaro Rosato, «Squinzano» Bianco, «Squinzano» Chardonnay, «Squinzano» Malvasia bianca, «Squinzano» Fiano, «Squinzano» Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidrite carbonica. Per la presa di spuma può essere utilizzato: saccarosio; mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine; mosto concentrato rettificato.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 50% per il tipo rosato e al 70% per tutte le altre tipologie.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del rosato non può essere utilizzato per la preparazione del vino «Squinzano» Rosso, bensì può essere utilizzato per la produzione di vini ad Indicazione Geografica Protetta.

Qualora tali rese superino il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Protetta, ma potrà essere destinata alla produzione dei corrispondenti vini Bianco e Rosso a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino «Squinzano» Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e 24 ore.

È consentito il ricorso alla pratica del «rimontaggio» per assicurare al vino la voluta tonalità di colore.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla Denominazione di Origine Protetta e comunque prima della certificazione per l'immissione al consumo.

I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Squinzano» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi arancioni se invecchiato;

odore: etereo, caratteristico, intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, per il Riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Squinzano» rosato:

colore: dal rosso rubino chiaro al cerasuolo tenue;

odore: delicatamente profumato, caratteristico;

sapore: sapido, fine e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Squinzano» rosato Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Squinzano» Negroamaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: etereo caratteristico e intenso;

sapore: pieno, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, per il Riserva 12,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

«Squinzano» Negroamaro rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: giustamente persistente, fruttato se giovane;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Negramaro Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Susumaniello rosso:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: di frutti di bosco;
sapore: vellutato, persistente e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Bianco:
colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, gradevolmente fruttato;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Chardonnay Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Fiano Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Malvasia bianca:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: caratteristico gradevole e intenso;
sapore: caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Malvasia bianca Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico e intenso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Squinzano» Sauvignon Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Squinzano» Novello:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: giustamente persistente, fruttato;
sapore: vellutato armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zuccheri residui 3%.

I vini Spumante di cui al presente art. 6, possono essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore: da extra brut a extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Squinzano», ad esclusione delle tipologie Spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente, e di capacità non superiore a litri 9.

Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacità.

Per tutti i vini di cui all'art. 1, i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

11A10768

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Quercia-Vigilanza Ecologica, Pubblica e Privata - Società cooperativa», in Lizzano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 3 giugno 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Quercia - Vigilanza ecologica, pubblica e privata - Società cooperativa», con sede in Lizzano (Taranto) (codice fiscale 00450260732) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Veronica Ferra, nata a *Nova* Siri (Matera) il 14 aprile 1978, ivi domiciliata in Largo Paolo VI n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10551

DECRETO 13 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Galeso – Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 30 luglio 2010 ed il successivo accertamento in data 28 settembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Galeso - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Taranto (codice fiscale 80013050739) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Veronica Ferra, nata a *Nova* Siri (Matera) il 14 aprile 1976, ivi domiciliato in largo Paolo VI n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10552

DECRETO 13 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Muratori 2004 in breve Coop. C.M. 2004», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 24 settembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa Muratori 2004 in breve Coop. C.M. 2004, con sede in Roma (codice fiscale 08157641005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e Avv. Gabriele Pepe, nato a Roma il 9 giugno 1980, ivi domiciliato in via Francesco Catel, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10556

DECRETO 20 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «New Polish Service», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società New Polish Service, con sede in Roma (codice fiscale 0252241039) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Rosa Maria Borgese, nata a Roma il 16 gennaio 1961, ivi domiciliata in via Angelo Brunetti, n. 24, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10544

DECRETO 20 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edil Stella società cooperativa», in Broccostella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 10 agosto 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa Edil Stella società cooperativa, con sede in Broccostella (Frosinone), (codice fiscale 02111930604) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'Avv. Giuseppe Lillo, nato a Roma il 28 aprile 1952, ivi domiciliato in via Panama, n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10558

DECRETO 20 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sociale Eurojob», in Cassino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 28 settembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale Eurojob, con sede in Cassino (Frosinone), (codice fiscale 02139050609) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Lillo, nato a Roma il 28 aprile 1952, ivi domiciliato in via Panama, n. 96, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale n. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10559

DECRETO 20 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Comart 95 Soc Coop a r.l.», in Valmontone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 22 settembre 2010 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Comart 95 soc. coop. a r.l., con sede in Valmontone (Roma) (codice fiscale 04811401001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Giuseppe Lillo, nato a Roma il 28 aprile 1952 ivi domiciliato in via Panama, n. 96, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10560

DECRETO 22 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Jeco società cooperativa siglabile Jeco S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione in data 8 ottobre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Jeco società cooperativa siglabile Jeco S.C., con sede in Torino (codice fiscale 09873060017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dr. Alessandro Ridolfi, nato a Roma il 27 dicembre 1965, ivi domiciliato in via dei Bresciani, n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10555

DECRETO 22 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Sociale Medusa», in Fiuggi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 27 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa sociale Medusa, con sede in Fiuggi (Frosinone) (codice fiscale 02542350604) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il il dr. Alessandro Ridolfi, nato a Roma il 27 dicembre 1965, ivi domiciliato in via dei Bresciani, n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10557

DECRETO 24 giugno 2011.

Ripartizione dello stanziamento, previsto per le emittenti televisive locali, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, tra i vari bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488,concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vsta la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009 (supplemento ordinario n. 246) concernente «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010» tabella n. 3 - cap. 3121;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010, recante «Nomina a Ministro dello sviluppo economico, on. Paolo Romani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2010 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2010 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2010 di euro 79.776.176,00;

Viste le variazioni negative di bilancio per l'anno 2010 rispettivamente di euro 777.878,00 e di euro 640.326,29;

Considerato che a seguito delle suddette variazioni negative di bilancio, la disponibilità iniziale di stanziamento di euro 79.776.176,00 si riduce per l'anno 2010 a euro 78.357.971,71;

Visto il provvedimento del 17 giugno 2010 con il quale si determina, in esecuzione della sentenza del Tar Veneto n. 345/09, il contributo di Euro 244.175,23 a favore di Gestione Telecomunicazioni srl, da decurtare sull'importo complessivo dell'impegno per l'anno 2010 a favore dell'emittenza televisiva locale;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 78.357.971,71) il quindici per cento (Euro 11,753,695,76) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2010 è di Euro 66.604.275,95;

Considerato che a seguito della decurtazione di euro 244.175,23 per il pagamento alla Gestione Telecomunicazioni srl, l'importo destinato al pagamento dei contributi alle emittenti televisive locali per l'anno 2010 è pari a euro 66.360.100,72;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 66.360.100,72, previsto per l'anno 2010 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

$$66.360.100,72 \times \frac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2010 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) in combinato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009 - tabella n. 3 - cap. 3121 pari ad Euro 66.360.100,72 per l'anno 2010, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 871.936,10
BASILICATA	€ 82.041,12
BOLZANO	€ 101.764,09
CALABRIA	€ 1.759.804,82
CAMPANIA	€ 6.685.241,02
EMILIA ROMAGNA	€ 3.891.826,32
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.441.195,30
LAZIO	€ 4.019.031,30
LIGURIA	€ 1.764.752,46
LOMBARDIA	€ 9.670.970,69
MARCHE	€ 700.683,78
MOLISE	€ 623.519,45
PIEMONTE	€ 4.414.334,78
PUGLIA	€ 8.223.328,77
SARDEGNA	€ 1.857.506,14
SICILIA	€ 6.993.704,34
TOSCANA	€ 3.376.776,61
TRENTO	€ 447.504,49
UMBRIA	€ 704.401,48
VALLE D'AOSTA	€ 35.436,08
VENETO	€ 8.694.341,60
TOTALE	**€ 66.360.100,72**

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 243

11A10893

DECRETO 28 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «DTS Telecomunicazioni Soc. Coop.», in Sestu e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 15 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società DTS Telecomunicazioni Soc. Coop., con sede in Sestu (Cagliari) (codice fiscale 02662140926) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l' avv. Stefano Petrillo, nato a Roma il 1° giugno 1971 domiciliato in Albano Laziale (Roma), via Rossini, n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10553

DECRETO 28 giugno 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gianto – Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Sennori e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEGLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 21 luglio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Gianto – Piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sennori (Sassari) (codice fiscale 01973150905) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l' Avv. Stefano Petrillo, nato a Roma il 1° giugno 1971 domiciliato in Albano Laziale (Roma), via Rossini, n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10554

DECRETO 4 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Campoverde Policoro Società cooperativa agricola», in Policoro e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in e dei successivi accertamenti in data 12 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Campoverde Policoro Società cooperativa agricola», con sede in Policoro (Matera) (codice fiscale 00610190779) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962 e ivi domiciliato in piazza Tricarico n. 8;

prof. avv. Sergio Perongini, nato a Padula (Salerno), il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, in viale San Felice n. 6 - P.co Milara;

avv. Maria Giuseppina Pugliese, nata a *Nova* Siri Scalo (Matera) il 19 agosto 1971, ivi domiciliata in Contrada Taverna n. 13,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10549

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Linea Progetto società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Linea Progetto società cooperativa, con sede in Torino (codice fiscale 09789390011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Nadia Di Salvo, nata a Cassino (Frosinone) il 4 marzo 1975, ivi domiciliata in via Arigni, n. 148, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10578

DECRETO 7 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Senza Frontiere società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 11 settembre 2010 e dei successivi accertamenti in data 12 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa Senza Frontiere Società Cooperativa, con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale 02723140782) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Andrea D'Agosto, nato a Salerno il 3 settembre 1964, domiciliato in Bari, via da Bari n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10589

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «D.T.L. società cooperativa in liquidazione», in Porto Sant'Elpidio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. D.T.L. società cooperativa - in liquidazione, con sede in Porto Sant'Elpidio (FM) (codice fiscale 01929230447) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Alessandra Massi, nata a Camerino (Macerata) il 12 settembre 1955, residente a Tolentino (Macerata) in via Portanova n. 9/O, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10577

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.GE.S. 91 Cooperativa Genga Servizi», in Genga e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 luglio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. CO.GE.S. 91 Cooperativa Genga Servizi, con sede in Genga (AN) (codice fiscale 01241230422) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Laura Capotondo, nata ad Ancona il 9 ottobre 1983 e residente ad Osimo (AN) in via Abbadia n. 103/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10579

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di facchinaggio e servizi La Torre», in Capannori e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa di facchinaggio e servizi La Torre, con sede in Capannori (LU) (codice fiscale 01530300464) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Fabiano Montelatico, nato a Lucca il 15 luglio 1961, ivi domiciliato in via Bastia n. 14 - S. Concordio in Contrada Lucca, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10580

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Insieme - società cooperativa sociale a r.l. soc.coop. a r.l.», in Cascina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Cooperativa Insieme – Società Cooperativa Sociale – Soc. Coop. a r.l., con sede in Cascina (PI) (codice fiscale 00817620503) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Danilo Corti, nato a Pisa il 23 agosto 1942, ivi domiciliato in via Volturno n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10581

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa Tecnosud (in liquidazione)», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Società Cooperativa Tecnosud (in liquidazione), con sede in Bari (codice fiscale 05736260729) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Massimo Scannicchio, nato a Bari il 16 ottobre 1966, domiciliato in Bari, via Trento n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10582

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Magica società cooperativa sociale in liquidazione, Società cooperativa», in Avigliana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 giugno 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Magica - Società Cooperativa sociale, in liquidazione - Società Cooperativa, con sede in Avigliana (TO) (codice fiscale 09678990012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Marilena Fantinuoli, nata a Torino il 24 maggio 1951 ivi domiciliata in via Castellamonte n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10583

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Valtrasimeno Cav società cooperativa agricola in liquidazione», in Castiglione del Lago e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 ottobre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Agricola Valtrasimeno CAV Società Cooperativa Agricola in liquidazione», con sede in Castiglione del Lago (PG) (codice fiscale 00485600548) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Lisi Giovanni, nato ad Arezzo (AR) il 24 novembre 1965 domiciliato in Arezzo (AR), via Calamandrei n. 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10584

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Linnea società cooperativa», in San Giuliano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Linnea Società Cooperativa, con sede in San Giuliano Terme (PI) (codice fiscale 01713800504) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Danilo Corti, nato a Pisa il 23 agosto 1942, ivi domiciliato in Via Volturno n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10585

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Hakuna Shida società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Hakuna Shida Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Firenze (codice fiscale 05646580489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Tommaso Ridi, nato a Firenze il 16 luglio 1980, ivi domiciliato in via Senese n. 170, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10586

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Idroelettra - società cooperativa in liquidazione», in Terralba e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Idroelettra - Società Cooperativa in Liquidazione», con sede in Terralba (OR) (codice fiscale 01101780953) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano (OR) il 29 gennaio 1962 domiciliato in Cagliari (CA), via Figari n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10587

DECRETO 11 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CNA Servizi soc. coop. a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 marzo 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «CNA Servizi Soc. Coop. a r.l.», con sede in Milamo (MI) (codice fiscale 07063390152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Massimo Masotti, nato a Bologna (BO) il 7 febbraio 1962 domiciliato in Bologna (BO), via G. P. Martini n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10588

DECRETO 14 luglio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società cooperativa di consumo Flecchiese», in Pray.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 28 aprile 2011 con il quale la società «Società cooperativa di consumo Flecchiese» con sede in Pray (Biella) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Nunzio Calicchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 21 maggio 2011 con la quale il commissario liquidatore avv. Nunzio Calicchio dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Michela Fila *Nova*, nata a Biella il 21 aprile 1968, con studio in Biella, via P. Torrione n. 20, è nominata commissario liquidatore della società «Società cooperativa di consumo Flecchiese» con sede in Pray (Biella), n. REA BI-21642, codice fiscale n. 00153270020, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto direttoriale 28 aprile 2011, in sostituzione dell'avv. Nunzio Calicchio, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10545

DECRETO 14 luglio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di consumo ed immobiliare Camillo Cavour - Tollegno - Soc. Coop. a r.l.», in Tollegno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976 con il quale la società «Cooperativa di consumo ed immobiliare Camillo Cavour - Tollegno - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Tollegno (Biella) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. (ex art. 2544 c.c.) e il rag. Ivan Cappellaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 maggio 2011 con la quale il dott. Ermanno Cappellaro chiede che il padre, rag. Ivan Cappellaro, venga rimosso dall'incarico di commissario liquidatore in quanto gravemente malato e nell'impossibilità di svolgere i compiti e le funzioni attribuitegli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Michela Fila *Nova*, nata a Biella il 21 aprile 1968, con studio in Biella, via P. Torrione n. 20, è nominata commissario liquidatore della società «Cooperativa di consumo ed immobiliare Camillo Cavour - Tollegno - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Tollegno (Biella), n. REA BI-8403, codice fiscale n. 000390890028, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. con precedente decreto ministeriale 3 dicembre 1976, in sostituzione del rag. Ivan Cappellaro.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10546

DECRETO 14 luglio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società cooperativa agricola ammasso e distribuzione latte a r.l.», in Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1980 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale la società «Società cooperativa agricola ammasso e distribuzione latte a r.l.» con sede in Catanzaro è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. (già ex art. 2544 c.c.) e il rag. Carrabetta Pasquale ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il rag. Carrabetta Pasquale, così come i successivi commissari liquidatori nominati, si sono dimessi dall'incarico di commissario liquidatore ivi compreso l'avv. Antonella Lella che, con nota pervenuta in data 1º giugno 2011, ha comunicato la rinuncia dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale 27 aprile 2011.

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Scaramuzzino, nato a Reggio Calabria il 15 settembre 1953 e residente in Reggio Calabria, via Argine dx Calopinace n. 18, è nominato commissario liquidatore della società «Società cooperativa agricola ammasso e distribuzione latte a r.l.» con sede in Catanzaro, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. (già ex art. 2544 c.c.) con precedente decreto ministeriale 29 marzo 1980, in sostituzione dell'avv. Lella Antonella, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10547

DECRETO 14 luglio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», in Cittanova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale GAB. n. 94 del 2 aprile 2007 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio Calabria) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Campisi Francesco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il rag. Campisi Francesco, così come i successivi commissari liquidatori nominati, si sono dimessi dall'incarico di commissario liquidatore e in ultimo il l'avv. Antonella Lella, con nota pervenuta in data 1° giugno 2011, ha comunicato le dimissioni dall'incarico conferitogli con decreto direttoriale 27 aprile 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Scaramuzzino, nato a Reggio Calabria il 15 settembre 1953 e residente in Reggio Calabria, via Argine dx Calopinace n. 18, è nominato commissario liquidatore della società «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio Calabria), codice fiscale 01072310806, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto direttoriale 27 aprile 2011, in sostituzione dell'avv. Antonella Lella, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10548

DECRETO 14 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Prospettive Educative Toscana società cooperativa sociale per azioni - ONLUS», in Milano e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Prospettive educative Toscana Società cooperativa sociale per azioni - ONLUS», con sede in Milano (codice fiscale 03024580965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Roberto Ammendola, nato a Milano l'8 agosto 1979 ed ivi domiciliato in via San Vito n. 18;

prof. avv. Claudio Varrone, nato a Santa Croce del Sannio (Benevento) il 22 agosto 1937, domiciliato in Roma via F. Siacci n. 1;

avv. Francesco Trotta, nato a Roma il 21 giugno 1968, domiciliato in Roma via Antonio Gramsci n. 54,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A10550

DECRETO 16 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Scarpato Carmela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*Vista la domanda presentata da Scarpato Carmela, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Scarpato Carmela, cittadina italiana, nata a Napoli (NA) in data 21 maggio 1992, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10798

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2011.

Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 163/2006.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (di seguito il codice) ed, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8, comma 3, del medesimo decreto;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorità come da ultimo modificato dal Consiglio nell'adunanza del 6 aprile 2011;

Ritenuto di dover disciplinare l'attività di indagine della Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture, in relazione alle attività di cui all'art. 38, comma 1, lett. *a)* ed all'art. 39 comma 1, lett. *a)* del medesimo Regolamento di organizzazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di indagine di competenza dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 3, del codice.

Art. 2.

Attività d'indagine

1. Le attività di indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorità, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticità del settore dei contratti pubblici.

2. Le attività di indagine possono, altresì, essere svolte sia d'iniziativa d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse. In quest'ultimo caso la segnalazione deve essere presentata secondo l'apposito modulo predisposto e disponibile sul sito Web dell'Autorità. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante.

3. Le segnalazioni presentate secondo quanto previsto dal precedente comma sono catalogate dagli Uffici e costituisco oggetto di apposita relazione riepilogativa bimestrale anche al fine di concorrere ad individuare le tematiche oggetto della direttiva annuale sull'azione amministrativa.

4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura del dirigente dell'Ufficio del Nucleo Amministrativo, mentre compete al Direttore Generale l'apertura e la definizione del procedimento all'esito della relativa attività istruttoria, nei seguenti casi:

a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;

b) questioni alle quali può applicarsi, anche in via analogica una precedente pronuncia dell'Autorità.

5. Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di segnalazioni:

a) quando non è stato utilizzato l'apposito modulo o la compilazione è incompleta, previa richiesta di compilazione od integrazione;

b) quando fa difetto in modo evidente la competenza dell'Autorità, ossia quando la questione proposta esula dalle attribuzioni dell'Autorità stessa sotto il profilo oggettivo o soggettivo;

c) nei casi di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia quando vengono dedotti fatti o circostanze fondati su dati giuridici o di fatto palesemente inesatti;

d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per ricorrere alla procedura di cui all'art. 6 comma 7 lett. *n)* del d.lgs. 163/2006;

e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalità tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata generale.

6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative ad interventi il cui valore sia inferiore a 500 mila euro per i lavori ed inferiore alla soglia comunitaria per i servizi e le forniture, nonché quelle relative a procedure di aggiudicazione concluse da più di 6 mesi, sempre che la segnalazione non riguardi anche aspetti relativi alla successiva fase di esecuzione, ovvero a procedure di esecuzione dei contratti pubblici per le quali è stato emesso il certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello svolgimento di eventuali indagini di carattere generale, considerati la rilevanza in termini di applicazione pratica della questione o la gravità e/o la reiterazione dell'infrazione segnalata od anche l'eventuale incertezza del dettato normativo, in assenza di un precedente indirizzo di questa Autorità o di un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

7. L'apertura del procedimento per le seguenti segnalazioni, di particolare rilevanza, è, altresì, di competenza del Direttore Generale, salvo che non ritenga di rimetterla all'esame del Consiglio:

a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) interventi riportati dalla stampa nazionale;

c) interventi nei quali siano state commesse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

d) interventi nei quali si sia verificata la sospensione dell'attività per un tempo superiore a 1 anno;

e) subappalti non autorizzati;

f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;

g) casi in cui sia necessario rivedere l'orientamento già espresso dal Consiglio;

h) casi la cui definizione implichi segnalazione alla Procura della Repubblica o della Corte dei conti.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti già pendenti presso gli Uffici.

Art. 3.

Richieste di informazioni e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6, comma 9, lett. *a)* del Codice, devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. Esse devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese. L'Ufficio istruttore può, altresì, richiedere la presentazione della documentazione su supporto informatico.

4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti è consentito integrare, nel termine stabilito, gli elementi forniti.

5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 4.

Avvio dell'istruttoria

1. L'atto di avvio dell'istruttoria indica gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio dove si può prendere visione degli atti del procedimento, fermo restando il potere di differimento previsto dal Regolamento in materia di accesso agli atti dell'Autorità, nonché il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti ovvero di depositare memorie e documenti.

2. L'atto di avvio dell'istruttoria è comunicato, ai sensi dell'art. 2 alle stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti interessati nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria.

3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la stessa è effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 2;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del provvedimento di avvio dell'istruttoria.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti, con i termini e le modalità previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti dell'Autorità ed indicati nella comunicazione di conclusione dell'istruttoria;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

3. I soggetti ai quali è stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria, possono essere sentiti in audizione dinanzi agli Uffici.

4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono, altresì, farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'audizione.

Art. 6.

Ispezioni

1. Gli Uffici del Nucleo Ispettivo eseguono le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini dell'istruttoria. Il Direttore Generale procede a formalizzare l'incarico di ispezione con proprio atto, anche ai fini dell'impegno delle relative risorse umane e finanziarie.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto, lo scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della Stazione appaltante;

b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale. salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie dei contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività della stazione appaltante o dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 possono:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b)*;

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni. i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia senza, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale secondo le modalità di cui all'art. 10.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. che. ai sensi dell'art. 6, comma 9 letto *b)* e *d)* del codice. agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

9. Al termine dell'accertamento gli Uffici del Nucleo Ispettivo, predispongono ed inviano al Direttore Generale, apposita relazione finale, motivata in fatto ed in diritto, con proposta di archiviazione o di invio degli atti al Consiglio unitamente ad uno schema di delibera.

Art. 7.

Conclusione dell'istruttoria e relativa comunicazione

1. Completata l'istruttoria, viene adottato l'atto finale che viene comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata è data notizia mediante pubblicazione sul sito web della Autorità.

2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7 e art. 6 comma 9 gli uffici trasmettono al Consiglio le risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 4, comma 2.

3. Nei procedimenti di cui all'art. 4, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse a che non vengano divulgati segreti commerciali o industriali.

4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale di fronte agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultante istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissa la data della audizione, che è comunicata agli interessati.

5. Il Consiglio può sentire i soggetti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse dei presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria attività.

6. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 8.

Monitoraggio dei contratti pubblici

1. Il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti pubblici può essere condotto dall'Ufficio, al fine di verificare le motivazioni del mancato conformarsi alle decisioni dell'Autorità ovvero a verificare fatti irregolari ulteriori conseguenza di quelli rilevati.

2. Il monitoraggio è attuato mediante una richiesta di informazioni e documenti avente ad oggetto:

a) eventuali nuove irregolarità;

b) il persistere di irregolarità o di situazioni di inefficienza senza provvedimenti;

c) la necessità di scelte della stazione appaltante per ovviare a situazioni abnormi;

d) gli effetti di irregolarità emerse e denunciate;

e) ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla questione oggetto di segnalazione.

Art. 9.

Segreto di ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione del codice e del presente regolamento, ai sensi dell'art. 6. comma 10 del codice sono tutelate fino alla conclusione dell'istruttoria dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 dei codice di procedura penale.

Art. 10.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazione previste dal presente regolamento il verbale, contenente le principali dichiarazioni dei soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione, è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dai medesimi soggetti intervenuti. Nel caso di imprese, all'audizione potranno partecipare il titolare o il legale rappresentante delle suddette imprese ovvero altro soggetto munito di apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex. telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

Roma, 4 agosto 2011

Il Presidente: BRIENZA

Il Segretario: ESPOSITO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 agosto 2011

11A10894

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini "VETMULIN 20 g/Kg".

Provvedimento n. 139 del 12 luglio 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/V/0214/001/IB/002.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «VETMULIN 20 g/Kg»

Confezioni:

Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 104003013;

Sacco da 20 Kg - A.I.C. n. 104003025.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat, 80 – 2600 Anversa (Belgio)

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: estensione della validità del prodotto finito confezionato per la vendita.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, l'estensione della validità del medicinale confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A10796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario MAYMOXI 10 Premix.

Provvedimento n. 14 del 12 luglio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento N. ES/V/0125/001/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario, MAYMOXI 10 Premix.

Confezioni: Sacco da 25 Kg. A.I.C. n. 104026012.

Titolare A.I.C: laboratorios maymo' S.A. - Via Augusta, 302 - 08017 - Barcellona (Spagna).

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica estensione del periodo di validità.

Si autorizza per la confezione indicata in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale dopo incorporazione nel mangime da: 4 settimane come attualmente autorizzato, a: 3 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

11A10797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "EFFIPRO" 50 mg Soluzione Spot-on per gatti.

Provvedimento n. 143 del 15 luglio 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0303/001/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario «EFFIPRO» 50 mg Soluzione Spot-on per gatti.

Confezioni:

Scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104069012;

Scatola da 24 pipette - A.I.C. n. 104069024.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: estensione della validità del prodotto finito confezionato per la vendita.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione della validità del medicinale confezionato per la vendita da 18 mesi a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A10802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "CANAURAL" Gocce auricolari, Sospensione per cani e gatti.

Provvedimento n. 144 del 15 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «CANAURAL» Gocce auricolari, Sospensione per cani e gatti.

Confezioni:

flacone multidose da 25 ml - A.I.C. n. 101121022;

flacone multidose da 15 ml - A.I.C. n. 101121010.

Titolare A.I.C.: Dechra Veterinary Products A/S Mekuvej 9 DK-7171 ULDUM Danimarca.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IAin: B.II.b.2.b – Sostituzione sito rilascio lotti.

Variazione tipo IB: B.II.f.1.d – Modifica condizioni conservazione prodotto finito.

Variazione tipo IB: C.II.6 – Modifiche apportate all'etichettatura o al foglio illustrativo, che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Si autorizzano, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, le seguenti variazioni:

Sostituzione sito rilascio lotti:

da: LEO Pharmaceutical Products A/S – Industriparken 55 DK-2750 Ballerup, Danimarca

a: Dales Pharmaceuticals Snaygill Industrial Estate – Keighley Road, Skipton – North Yorkshire, BD23 2RW, UK.

Modifica condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: «nessuna speciale condizione di conservazione è richiesta»

a: «non conservare a temperatura superiore a 25°C».

Modifica del rappresentante in Italia e del distributore:

da: Bayer S.p.A. IT-20156 Milano

a: Janssen-Cilag S.p.A. con sede in Via Michelangelo Buonarroti, 23 – 20093 Cologno Monzese (MI).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ESTROTEK»

Provvedimento n. 142 del 12 luglio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ESTROTEK

Confezioni:

Flacone da 20 ml. A.I.C. n. 100322027;

Scatola da 5 flaconi da 20 ml. A.I.C. 100322041.

Titolare A.I.C: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.p.A con sede legale in Via della Libertà,1 – Ozzano dell'Emilia – Bologna – Codice fiscale 00416510287.

Oggetto: Variazione tipo IB: B.II.f.1.b2 modifica introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario.

È autorizzata la variazione tipo IB: B.II.f.1.b2 per la specialità medicinale per uso veterinario concernente l'introduzione del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni poste in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Benazepril Cloridrato».

Provvedimento n. 141 del 12 luglio 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0126/003/IB/001.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0126/002/IB/001.

Specialità medicinale per uso veterinario, BENAZEPRIL CLORIDRATO.

Confezioni:

Scatola da 28 compresse per cani da 5 mg. (blister Alu/PVC) A.I.C. n. 103931010;

Scatola da 98 compresse per cani da 5 mg. (blister Alu/PVC) A.I.C. n. 103931022;

Scatola da 28 compresse per cani da 20 mg.(blister Alu/PVC) A.I.C. n. 103931034;

Scatola da 98 compresse per cani da 20 mg.(blister Alu/PVC) A.I.C. n. 103931046.

Titolare A.I.C: LE VET B.V. – Wilgenweg 7 – 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: BENAZEPRIL CLORIDRATO a: BENAKOR.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A10805

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sicilia" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti Sicilia, Confagricoltura Sicilia, CIA Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia e dall'Associazione Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sicilia»;

Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 giugno 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “SICILIA”

Articolo 1.
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

– Bianco, anche nella tipologia vendemmia tardiva;
– Rosso, anche nelle tipologie vendemmia tardiva e riserva;
– Rosato;
– Spumante bianco;
– Spumante rosato;

con la menzione di uno dei seguenti vitigni:

– Inzolia;
– Grillo;
– Chardonnay;
– Catarratto;
– Carricante;
– Grecanico;
– Fiano;
– Damaschino;
– Viogner;
– Muller thurgau;
– Sauvignon;
– Pinot grigio;
– Nero d’Avola;
– Perricone;
– Nerello cappuccio;
– Frappato;
– Nerello mascalese;
– Cabernet franc;
– Merlot;
– Cabernet sauvignon;
– Syrah;
– Pinot nero;
– Nocera;

con la menzione di due dei seguenti vitigni:

a) bivarietali bianchi

– Catarratto – Chardonnay;
– Catarratto – Grillo;

- Catarratto – Inzolia;
- Catarratto – Viogner;
- Catarratto – Fiano;

- Grecanico – Inzolia;
- Grecanico – Chardonnay;
- Grecanico – Viogner;
- Grecanico – Fiano;

- Carricante – Chardonnay;
- Carricante – Catarratto;
- Carricante – Grecanico;

- Grillo – Grecanico;
- Grillo – Viognier;
- Grillo – Sauvignon;
- Grillo – Chardonnay;

- Inzolia – Chardonnay;
- Inzolia – Viognier;
- Inzolia – Grillo;
- Inzolia – Sauvignon;

b) bivarietali rossi

- Nero d’Avola – Merlot;
- Nero d’Avola – Perricone;
- Nero d’Avola – Cabernet sauvignon; ;
- Nero d’Avola – Syrah;
- Nero d’Avola – Cabernet franc;
- Nero d’Avola – Pinot nero;
- Nero d’Avola – Nerello cappuccio;
- Nero d’Avola – Frappato;
- Nero d’Avola – Nerello mascalese;
- Nerello mascalese – Merlot;
- Nerello mascalese – Nerello cappuccio;
- Syrah – Merlot;
- Syrah – Cabernet sauvignon;
- Syrah – Alicante;

- Merlot – Cabernet sauvignon;
- Merlot – Syrah;
- Frappato – Syrah;
- Frappato – Cabernet sauvignon;
- Perricone – Nerello mascalese.

Articolo 2.

Base ampelografica

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bianco, anche nella tipologia Vendemmia tardiva:
- Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Rosso, anche nella tipologie Vendemmia tardiva e riserva;
- Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Rosato:
- Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Spumante bianco:
- Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Spumante rosato:
- Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
- Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Nero d’Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero e Nocera: almeno l’85% del corrispondente vitigno;
- Possono concorrere, per un massimo del 15%, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Con l'indicazione delle menzioni di due vitigni di cui all'art. 1, nel rispetto delle specifica normativa comunitaria.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle tipologie bianco, rosso e rosato, possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" anche i vigneti già iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente Indicazione Geografica Tipica "Sicilia" di cui al D.M. 10 ottobre 1995, e successive modifiche, purché adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Articolo 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

Articolo 4.

Norme per la viticoltura

1.1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

1.2. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

2. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densità dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima (t)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo (% vol)
Bianco	13	11,5
Bianco vendemmia tardiva	8	15,0
Rosso, anche riserva	12	12,0
Rosso vendemmia tardiva	8	15,0
Rosato	12	12,0
Spumante bianco	13	10,5
Spumante rosato	12	10,5
Inzolia	13	11,5
Grillo	13	11,5
Chardonnay	13	11,5
Catarrato	13	11,5
Carricante	13	11,5
Grecanico	13	11,5
Fiano	13	11,5
Damaschino	13	11,5

Viogner	13	11,5
Muller Thurgau	13	11,5
Sauvignon	13	11,5
Pinot grigio	13	11,5
Nero d'Avola	12	12,0
Perricone	12	12,0
Nerello Cappuccio	12	12,0
Frappato	12	12,0
Nerello Mascalese	12	12,0
Cabernet franc	12	12,0
Merlot	12	12,0
Cabernet sauvignon	12	12,0
Syrah	12	12,0
Pinot nero	12	12,0
Nocera	12	12,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sicilia" solo a partire dal terzo anno dall'impianto.

Articolo 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, laddove previsto, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

2. L'elaborazione per la produzione dei vini spumanti deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave.

3. La tipologia vendemmia tardiva deve provenire da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta tale da raggiungere una gradazione minima naturale del 15,00% vol.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti coltivati nella Regione Sicilia, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla vigente normativa.

6. È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per la complessiva durata dell'invecchiamento.

7.1. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima di vino (hl/ha)
Bianco	70	91
Bianco vendemmia tardiva	60	48
Rosso, anche riserva	70	84
Rosso vendemmia tardiva	60	48
Rosato	70	84
Spumante bianco	70	91
Spumante rosato	70	84
Inzolia	70	91
Grillo	70	91
Chardonnay	70	91
Catarrato	70	91
Carricante	70	91
Grecanico	70	91
Fiano	70	91
Damaschino	70	91
Viogner	70	91
Muller Thurgau	70	91
Sauvignon	70	91
Pinot grigio	70	91
Nero d'Avola	70	84
Perricone	70	84
Nerello Cappuccio	70	84
Frappato	70	84
Nerello Mascalese	70	84
Cabernet franc	70	84
Merlot	70	84
Cabernet sauvignon	70	84
Syrah	70	84
Pinot nero	70	84
Nocera	70	84

7.2. Per tutte le tipologie, tranne che la vendemmia tardiva, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

7.3. Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia tardiva qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

8. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni. Il periodo di invecchiamento per il vino di cui sopra, decorre dal 1 novembre successivo all'anno di produzione delle uve.

Articolo6.

Caratteristiche al consumo

1.1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol di cui almeno l'11,0% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Rosso riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno l'11% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: asciutto, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Spumante bianco:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Spumante Rosato:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a demisec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Inzolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Grillo:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Catarratto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Carricante:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, talvolta con lieve sentore floreale;
sapore: secco, fresco, di media struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Grecanico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Damaschino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Viogner:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico, fruttato;
sapore:, armonico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: caratteristico, fresco;

sapore: fresco, di medio corpo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Pinot Grigio:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante, fruttato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Nero d'Avola:
colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
sapore: secco, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Perricone:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Nerello Cappuccio:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: di medio corpo, armonico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Frappato:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, floreale;
sapore: secco, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Nerello Mascalese:
colore: rosso rubino tenue;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fine;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

Cabernet franc:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato, con note vegetali;
sapore: asciutto, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Merlot:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: secco, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: secco, intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Pinot Nero:
colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Nocera:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

1.2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità.

2. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.
3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7.

Etichettatura e presentazione

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del DLgs n. 61/2010.

3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

4. La denominazione "Sicilia" può essere utilizzata quale unità geografica più grande per i vini DOP della Regione Siciliana, purché l'utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi disciplinari di produzione.

Articolo 8

Confezionamento

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Sicilia" devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Sicilia", a esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva e spumante, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a due litri e non superiori a 5 litri.

3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.

11A10799

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini

“Terre Siciliane” ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti Sicilia, Confagricoltura Sicilia, CIA Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia e dall’Associazione Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane»;

Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sull’istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 giugno 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TERRE SICILIANE"

Articolo 1
Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica "Terre Siciliane", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

L'indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, passito, vendemmia tardiva e liquoroso;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, vendemmia tardiva, novello e liquoroso;
rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, passito.

Indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" seguita dalla menzione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

È possibile utilizzare il riferimento al nome di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini a indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

L'indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" con la specificazione di uno dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia fino a un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica " Terre Siciliane" con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 18 per i vini bianchi e a tonnellate 16 per i vini rossi e rosati, limite già comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/96, per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di :

10% vol per i bianchi;
10% vol per i rosati;
10,50 % vol per i rossi;
10% vol per gli spumanti bianco e rosato;
12% vol per i liquorosi;
10,50 % per il novello;
10% vol per il passito bianco (prima dell'appassimento);
10,50 % vol per il passito rosso (prima dell'appassimento);
13% vol per la vendemmia tardiva.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore, con provvedimento regionale, può essere ridotto dello 0,5% vol.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Sicilia, fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le stesse al di fuori della zona di produzione fino al 31/12/2012.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vini bianchi, al 75% per i vini rosati, all'80% per i vini rossi, al 50% per i vini passiti; per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che può essere effettuata con alcol di natura vinosa, con alcol vinico e con aggiunta di acquavite di vino.

Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco: 10,50% vol;
rosato: 10,50% vol;
rosso: 11% vol;
novello: 11%;
spumante bianco: 10,5% vol;
spumante rosato: 10,5% vol;
liquoroso: 15% vol;
passito: 16% con residuo zuccherino minimo di 50 grammi;
vendemmia tardiva: 13% di cui effettivo almeno 10%.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

All'indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" è possibile utilizzare il riferimento al nome di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, a condizione che:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;
- il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

I vini a indicazione geografica tipica "Terre Siciliane" con la specificazione di uno o più vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia spumante per i bianchi e rosati; nella tipologia passito per i bianchi, rossi e rosati ; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi.

11A10800

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Avola» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Siracusaa, Federazione Provinciale Coldiretti Sezione di Siracusa, Unione Provinciale Agricoltori Sezione di Siracusa, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Avola»;

Visto il parere favorevole della regione Sicilia sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «AVOLA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Avola» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, per le seguenti tipologie:

bianco;

rosso, anche nella tipologia novello;

rosato.

Art. 2.

I vini a indicazione geografica tipica «Avola» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell' ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della regione Siciliana, a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l' indicazione geografica tipica «Avola» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Avola e Siracusa.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell' ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Avola», a tonnellate 13 per i vini rossi e rosati e a tonnellate 15 per i vini bianchi, limite già comprensivo dell'aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996, per tutte le tipologie.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Avola» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di : 11,50 % vol per i rossi , 11% vol per i rosati, 11% vol per i novelli, 10,50% vol per i bianchi

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere eseguite in tutto il territorio della Regione Sicilia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80 % per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

1. I vini a indicazione geografica tipica «Avola» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcoli metrici volumici totali minimi:

«Avola» rosso : 11,50 % vol;

«Avola» rosato: 11,50% vol;

«Avola» novello: 11,00% vol;

«Avola» bianco 11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica « Avola» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

11A10801

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-189) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.